

ASL NAPOLI 1 CENTRO

Procedura gestione denuncia Malattia Professionale



INDICE

1.1 SCOPO	3
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
1.4 DEFINIZIONI.....	5
2. MODALITA' OPERATIVE PER LA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE.....	6
2.1. <i>Adempimenti a carico del Medico Certificatore</i>	6
2.2 <i>Adempimenti a carico del Lavoratore</i>	6
2.3 <i>Adempimenti a carico del Datore di Lavoro</i>	6
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE.....	
4. RIESAME E VERIFICA.....	

PREMESSA

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo, derivante da una prolungata esposizione a determinati effetti nocivi dovuti alla continua e reiterata azione di agenti e fattori patogeni di rischio, connessi all'attività lavorativa.

Il sistema di indennizzo determina una macro-distinzione all'interno delle malattie professionali in tabellate e non tabellate.

Le **malattie professionali sono tabellate** se:

- indicate nelle due tabelle dell'Inail (una per l'industria e una per l'agricoltura);
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (cosiddetto "periodo massimo di indennizzabilità").

Nell'ambito del cosiddetto "sistema tabellare", vige una presunzione legale sulla loro origine professionale, pertanto il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. L'ultimo elenco aggiornato delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, è stato approvato con D.M. 10.06.2014 e si articola in tre liste:

lista I malattie "la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità"

lista II malattie "la cui origine lavorativa è di limitata probabilità"

lista III malattie "la cui origine lavorativa è possibile".

Quando si ricade **nelle malattie non tabellate**, il dipendente deve dimostrare:

- L'esistenza della patologia;
- Lo svolgimento di mansioni che espongono a una o più patologie;
- Il rapporto di causa – effetto tra la malattia e il lavoro svolto.

1.1 SCOPO

La procedura si prefigge lo scopo di definire i flussi informativi (interni ed esterni) al fine di ottemperare agli obblighi di legge previsti in caso di denuncia di Malattia Professionale dei lavoratori della ASL Napoli 1 Centro, con indicazione delle funzioni attribuite alle diverse figure organizzative coinvolte.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti gli eventi definiti malattia professionale che si verificano a carico dei lavoratori nell'ambito della ASL Napoli 1 Centro e definisce le modalità per la segnalazione ed il trattamento di essi.

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- Codice Penale art. 365 - 583 – 589 - 590 e 365, Codice procedura penale art.334
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- Circolare Inail 14 settembre 2012, n. 43: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 22 luglio 2011”.
- D.M 10 giugno 2014
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
- Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.

1.4 DEFINIZIONI

Si definisce malattia professionale la malattia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.

In pratica quindi nelle malattie professionali c'è una causa diretta, derivante dallo svolgimento del lavoro, che attraverso un lasso di tempo – più o meno lungo – agisce progressivamente sull’organismo del lavoratore, determinando in modo esclusivo e direttamente la patologia stessa.

2. MODALITA' OPERATIVE PER LA DENUNCIA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE (art. 52 e 53 D.P.R. 1124/65)

2.1 Adempimenti a carico del Medico

Qualunque medico, di fronte al solo sospetto di malattia professionale, ha determinati obblighi:

1. DENUNCIA/SEGNALAZIONE

L'obbligo della denuncia/segnalazione è previsto dall'art. 139 del DPR 1124/1965, così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000. La finalità è epidemiologico-preventiva. La denuncia/ segnalazione deve essere inviata allo SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

2. CERTIFICAZIONE

Quando un medico rileva una malattia per la quale sospetta un'origine professionale, è obbligato alla compilazione del certificato medico. Dal 22 Marzo 2016 l'obbligo di trasmissione all'INAIL del certificato medico di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la "prima assistenza" al lavoratore infortunato o ammalato. La trasmissione del certificato deve avvenire, esclusivamente per via telematica, all'INAIL della sede di residenza del lavoratore, ai sensi degli artt. 53 - 251 DPR 1124/1965 e s.m.i, come modificato dal D.Lgs. 151/2015.

3. REFERTO

Il referto deve essere inviato all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli art. 365 c.p., art. 334 c.p.p., artt. 589 - 590 - 583 c.p., al fine di riferire in merito a una malattia professionale su cui indagare per ricercare eventuali soggetti penalmente responsabili. Il referto deve essere fatto pervenire entro 48 ore, o immediatamente se vi è pericolo nel ritardo, alla Procura della Repubblica territorialmente competente, ovvero a qualsiasi Ufficio di Polizia Giudiziaria del luogo in cui il medico ha prestato la propria opera o assistenza, ovvero, in loro mancanza, all'U.P.G. più vicino, come stabilito dall'art. 334 c.p.p. **La trasmissione della denuncia allo SPSAL può esimere dalla trasmissione del referto alla Autorità Giudiziaria.**

Riassumendo:

- Il medico certificatore una volta compilato il certificato medico, deve trasmetterlo all'INAIL e rilasciare al lavoratore, la ricevuta dell'avvenuta trasmissione contenente il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi che sono stati indicati nell'attestazione medica.

	PROCEDURA GESTIONE DENUNCIA MALATTIA PROFESSIONALE	
		Rev. n° 0
		Pagina 6 di 7
		Procedura Malattia Professionale ASL Napoli 1 Centro def. (1)

- Il medico ha inoltre l'obbligo, per le malattie professionali comprese nell'elenco approvato con decreto ministeriale, di denunciare il fatto all'ASL territoriale (SPSAL), e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

2.2 Adempimenti a carico del lavoratore

La denuncia della malattia professionale deve essere presentata dall'assicurato al datore di lavoro, pena la decadenza dall'indennizzo per i giorni antecedenti alla stessa.

- Il lavoratore entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia, ha l'obbligo di fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, indicando anche la data della sua emissione e i giorni di prognosi. (Art. 52 DPR 1124/65).

2.3 Adempimenti a carico del Datore di Lavoro

- Il Datore di lavoro, entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico da parte del lavoratore, deve inoltrare la denuncia di malattia professionale all'INAIL, in modalità telematica, con l'indicazione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo e data rilascio).

Il datore di lavoro deve indicare obbligatoriamente nella denuncia:

- numero identificativo del certificato medico
- data rilascio del certificato medico
- il codice fiscale del lavoratore

Nel caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta all'INAIL, il datore di lavoro incorre in una sanzione amministrativa che va dai 1290 ai 7745 euro.

3. MODALITA' DI TRASMISSIONE

Nella ASL Napoli 1 Centro, la denuncia deve essere inviata dai Datori di Lavoro Delegati o dai relativi referenti da loro indicati, direttamente online sul sito dell'Inail. Per inviare la denuncia i suddetti deve essere in possesso delle credenziali dispositive ed abilitati dall'Amministratore Utenze Digitali (Direttore U.O.C. Sorveglianza Sanitaria) per l'accesso ai servizi online dell'Inail. All'interno del sito web sono disponibili, oltre ai moduli di denuncia, delle approfondite guide alla compilazione. Il servizio è accessibile all'interno del portale web dell'Inail, al seguente percorso: "Moduli e modelli, Prestazioni,

Denuncia di malattia professionale”. Nella denuncia dovranno essere inseriti solo i riferimenti del certificato medico, già inviato all’INAIL dal medico in via telematica o dalla struttura sanitaria che l’ha rilasciato.

Dal 22 marzo 2016, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del Datore di Lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica dal Medico o dalla Struttura Sanitaria che l’ha rilasciato, attraverso la funzione "Ricerca certificati medici" presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/Malattia Professionale/Silicosi Asbestosi).

4. RIESAME E VERIFICA

Le procedure, le istruzioni operative, le disposizioni sono riesaminate e revisionate in base all’esperienza acquisita, in particolare in caso di modifiche organizzative e/o legislative per migliorare il sistema di monitoraggio delle Malattie Professionali.